Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 gennaio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1972, n. 848.

Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928,

n. 1760, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 del citato decreto-legge e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici depositati in impianti e magazzini di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori legalmente riconosciute anche se ubicati fuori delle aziende dei soci. Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3) dello stesso articolo 2 del ricordato decreto-legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1972, n. **849**.

Contributo a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR) per il quinquennio 1971-1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 31.500.000 annue per la durata di 5 anni, a decorrere dal 1971 a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR).

Art. 2.

All'onere di lire 31.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

A quello di lire 31.500.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972, n. **850**.

Modifica all'art. 13 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e modificato dall'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, dall'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 167 e, da ultimo, dall'art. 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, che approva il regolamento per la sanità marittima, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 e con successivi regi decreti 11 gennaio 1923, n. 167 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 33 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato dall'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, dall'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 167, e, da ultimo, dall'art. 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, è sostituito dal seguente:

« I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Tale assistenza è gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per gli impiegati dello Stato che viaggino per ragioni di servizio, per i cittadini da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione ovvero che rimpatrino a spese dello Stato ovvero che siano indigenti, per gli apolidi e rifugiati emigranti, nonchè per gli emigranti di cittadinanza straniera che prendano imbarco in un porto della Repubblica.

Per le prestazioni richieste dagli altri passeggeri i medici di bordo possono percepire l'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca della percezione risulti, a norma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non danno comunque diritto alla percezione dell'onorario le prestazioni relative alle malattie, pertinenti alla navigazione ovvero infettive, soggette a denuncia, stabilite con successivo provvedimento del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile.

I medici di bordo hanno qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanità di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — MEDICI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 851.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Medicina del traffico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1972, n. 852.

Variazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* relativa alla pianta organica dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, allegata al decreto presidenziale 2 maggio 1969, n. 345;

Viste le tabelle *B*, *C* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Considerata l'urgenza di potenziare l'organico dei magistrati di alcuni uffici giudiziari per far fronte ad accresciute esigenze di servizio, previa riduzione dell'organico di altri uffici;

Ritenuta la necessità di istituire nell'organico della procura generale della Repubblica di Catanzaro il secondo posto di avvocato generale da destinare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria in sostituzione di uno dei posti di sostituto procuratore generale di corte di appello previsti per detto ufficio;

Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A*, allegata al decreto presidenziale 2 maggio 1969, n. 345, è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle *B*, *C* e *D*, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *B*, *C* e *D* annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il secondo posto di avvocato generale, che col presente decreto si istituisce nell'organico della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, è destinato all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria in sostituzione di uno dei posti di sostituto procuratore generale di corte di appello previsti per detto ufficio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1972

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 60. — CARUSO

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla Corte di cassazione

Primo presidente	n 1
Presidente aggiunto	» 1
Presidenti di sezione e presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	» 50
Consiglieri	» 245
Procuratore generale	» 1
Avvocati generali	» 6
Sostituti procuratori generali	» 35
Totale	n. 339

Tribunale superiore delle acque pubbliche

Presidente	n 1

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *B*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
(*Omissis*).						
Catanzaro	1	7	30	1	2	6
Totale	23	174	736	23	15	148

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *C*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).							
Arezzo	1	2	—	8	1	—	3
Caltagirone	1	—	—	5	1	—	1
Catanzaro	1	3	—	14	1	—	5
Firenze	1	6	1	34	1	1	10
Messina	1	5	—	28	1	—	6
Palermo	1	11	1	51	1	1	16
Pistoia	1	—	—	8	1	—	1
Ravenna	1	2	—	10	1	—	3
Rovereto	1	—	—	3	1	—	1
Sciacca	1	—	—	3	1	—	1
Tempio Pausania	1	—	—	3	1	—	1
Totale	159	313	12	2142	159	13	510

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *D*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Catania	2	18
Genova	3	20
Gorizia	1	1
Palermo	3	22
Totale	117	1742

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972, n. 853.

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Terzo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità;

Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento n. 2697/70 della Commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del F.E.O.G.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, dopo il secondo comma viene così integrato:

« In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro alle Amministrazioni ed organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato indicati nel precedente art. 2, attraverso operazioni di giro conto di tesoreria.

A tale scopo:

A) Per quanto riguarda i pagamenti di competenza del Ministero delle finanze, previsti dal predetto art. 2, i relativi fondi occorrenti possono essere versati, a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal conto corrente di tesoreria n. 415 denominato « Ministero Tesoro - Somme accreditate dalla Commissione delle Comunità Europee per mettere a disposizione delle Amministrazioni ed Organismi designati i mezzi necessari per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del F.E.O.G.A. », ad apposita contabilità speciale da aprire presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, denominata « Intendenza di Finanza di Roma - Ufficio Centralizzato Restituzioni Prelievi Agricoli - per le restituzioni all'esportazione ed alla produzione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli ».

La citata contabilità speciale è sottoposta alle disposizioni previste in merito dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Di essa deve essere reso trimestralmente il conto amministrativo ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il riscontro della ragioneria provinciale dello Stato di Roma e della Corte dei conti.

B) Circa le operazioni di pagamento attribuite alla competenza della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dal citato art. 2, i necessari fondi possono essere somministrati a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal citato conto n. 415 a quello n. 416 denominato « A.I.M.A. - Gestione finanziaria ».

L'A.I.M.A. continua ad osservare le particolari procedure amministrativo-contabili e di controllo previste dalle leggi vigenti.

C) Per le operazioni di pagamento che rientrano nella competenza degli organismi indicati nel predetto art. 2, possono essere istituiti appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria intestati a detti organismi che saranno alimentati mediante prelevamenti dal menzionato conto n. 415.

Gli organismi stessi, in relazione alle attribuzioni loro conferite dal precedente art. 2, sono tenuti ad osservare e sono sottoposti alle disposizioni previste in materia di controllo e di rendicontazione dal Titolo II - art. 9 - della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

D) In allegato al rendiconto generale dello Stato sarà presentata apposita relazione riguardante l'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune ».

Art. 2.

Le lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per gli aiuti alimentari;

c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari;

d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari; ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — MEDICI — VALSECCHI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette di salvataggio « CP 310 » e « CP 311 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 - Atti di Governo - registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette di salvataggio « CP 310 » e « CP 311 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza, rispettivamente, 20 luglio 1972 e 7 luglio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1972

LEONE

LUPIS — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 394.

(13210)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1972.

Nomina di componenti del consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 198;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1952, 30 aprile 1959, 5 agosto 1966 e 27 aprile 1967 con i quali i signori Bozzi Corso avv. Franco, Fantoni on. avv. Luciano, Sanna Randaccio on. avv. Rafaele, Sommovigo Amedeo, Chieppa avv. Lorenzo e Piccolomini dott. Alberto vennero nominati componenti del consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Ritenuto che i signori Bozzi Corso avv. Franco, Fantoni on. avv. Luciano, Sanna Randaccio on. avv. Rafaele, Sommovigo Amedeo e Piccolomini dott. Alberto sono deceduti e che l'avv. Lorenzo Chieppa ha rassegnato le proprie dimissioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Alessi on. avv. Giuseppe, Angelilli senatore avv. Ugo, Mastragostino dott. Angelo, Di Falco dottor Felice, Lo Schiavo dott. Giuseppe Guido e Goehring on. Giulio sono nominati componenti del consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI

(13143)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1972.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla mareggiata che il 17, 18 e 19 gennaio 1972 ha colpito il territorio di alcuni comuni in provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che la mareggiata che il 17, 18 e 19 gennaio 1972 ha colpito i comuni di Crucoli, Cirò Marina, Strongoli, Crotone, Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi, Catanzaro Lido, Squillace, Stalettì, Montauro, Soverato, Davoli, San Sostene, S. Andrea Apostolo dello Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio, ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alla mareggiata che il 17, 18 e 19 gennaio 1972 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Catanzaro:

Crucoli, Cirò Marina, Strongoli, Crotone, Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi, Catanzaro Lido, Squillace, Stalettì, Montauro, Soverato, Badolato, Davoli, San Sostene, S. Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 3

(13419)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1972.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine al nubifragio che il 27 settembre 1971 ha colpito alcuni comuni della provincia di Agrigento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che il nubifragio che il 27 settembre 1971 ha colpito i comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Licata, Canicattì, Burgio, Racalmuto e Realmonte ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il 27 settembre 1971 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Agrigento:

Agrigento, Porto Empedocle, Licata, Canicattì, Burgio, Racalmuto e Realmonte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 2

(13418)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi in provincia di Firenze nel luglio 1972.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi sottoelencati, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e dei compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previste dagli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 363:

Firenze: grandinate del 2, 17, 19, 25 e 27 luglio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13454)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Calabria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità del seguente evento ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali della provincia di Catanzaro, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Catanzaro: grandinata del 13 luglio 1972:

comune di Gizzeria, per il territorio al limite con l'ex comune di Sambiase, fino all'incrocio con la strada convicinale per contrada Comunella, e da qui, proseguendo verso sud, fino all'incrocio con la provinciale Bastione di Malta - S. Caterina a circa 1 km. dall'incrocio con la strada statale n. 18 diramazione; strada pro-

vinciale Bastione di Malta - S. Caterina, fino al limite con l'ex comune di S. Eufemia Lamezia; limite comunale con l'ex comune di S. Eufemia Lamezia. Il tutto compreso nei fogli di mappa 33 e 37 p.;

comune di Lamezia Terme, per il territorio ad ovest ed a nord al limite con il comune di Gizzeria ed ex comune di Sambiase. Ad est strada convicinale che dal limite nord del comune di Sambiase porta alla contrada Risi. A sud strada statale 18 dal limite con il comune di Gizzeria fino alla contrada S. Domenica, e da qui, lungo una stradetta vicinale fino alla contrada Risi. Il tutto è compreso nei fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12; territorio a nord strada provinciale da torrente Bagni a contrada Pigna Mazzei. A sud limiti comunali Gizzeria ed ex S. Eufemia Lamezia fino al torrente Bagni, ad est strada convicinale all'incrocio strada provinciale Bagni-Pigna Mazzei fino strada statale n. 18 diramazione, e da qui stessa strada statale n. 18, fino a quota 113 proseguendo per strada vicinale fino al confine con l'ex comune di S. Eufemia Lamezia. Il tutto compreso nei fogli di mappa numeri 78 p., 79 p., 80 p., 89, 87 e 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13456)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Trentino-Alto Adige e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previste dagli articoli 7 e 13, e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano: gelate mese di aprile; grandinate del 23 giugno e 7, 16 e 17 agosto 1972:

comune di Magrè all'Adige, per il territorio del fondovalle;
comune di Cortina all'Adige, per il territorio del fondovalle;
comune di Egna, per il territorio del fondovalle;
comune di Salorno, per il territorio del fondovalle e la località Pochi;
comune di Caines, per l'intero territorio comunale;
comune di Rifiano, per l'intero territorio comunale;
comune di Scena, per le località Civone, Verdines;
comune di Laces, per il territorio del fondovalle e la zona compresa fra il Rio Plima strada statale n. 38 e strada provinciale Laces-Tarres;
comune di Cermes, per il territorio ad ovest della strada provinciale Merano-Lana;
comune di Cortaccia, per il territorio del fondovalle;
comune di Termeno, per il territorio del fondovalle;
comune di Caldaro, per il territorio del fondovalle;
comune di Ora, per il territorio del fondovalle;
comune di Bronzolo, per il territorio del fondovalle;
comune di Laives, per il territorio del fondovalle;
comune di Vadena, per il territorio del fondovalle;
comune di Naz Sciaves, per la località omonima e la località Rasa;
comune di Bressanone, per le località Albes, Sarnes;
comune di Castelbello Ciardes, per il territorio del fondovalle;
comune di Lasa, per il territorio del fondovalle;
comune di Silandro, per il territorio del fondovalle;
comune di Naturno, per il territorio del fondovalle;
comune di Plaus, per il territorio del fondovalle;
comune di Parcines, per il territorio del fondovalle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13460)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Rieti: grandinate dei giorni 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maggio; 23 agosto e 8 settembre 1972.

Viterbo: grandinate del 2, 23 e 24 settembre 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Viterbo, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Viterbo: grandinate del 23 agosto e 8 settembre 1972:

comune di Viterbo, per le località Roncone, Valle Cerasola, Poggio Lungo, Poggio del Cerro, Macchia Grande, Capretta;

comune di Vitorchiano, per le località Valle S. Angelo, Sambucara, La Corsia, Conventino, C. Legarella, C. Pocci;

comune di Faleria, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13459)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Emilia-Romagna e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Parma: grandinate del 19, 22 e 23 agosto 1972.

Modena: grandinate del 23 giugno 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della provincia di Piacenza, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, oltre alle provvidenze di cui al precedente art. 1, anche quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Piacenza: grandinate e piogge continue dei giorni 23, 27, 28, 29 e 31 luglio e 23 agosto 1972:

comuni di Cortebrugnatella, Besenzone, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13458)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento: grandinate e gelate ultima decade di gennaio, grandinate e tromba d'aria del 2, 3, 4 maggio e 9 giugno 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catania: grandinate con forti venti del 3, 4 e 7 maggio 1972:

comune di Trecastagni, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; e per le particelle numeri 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 162, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 176, 179, 181, 183, 188, 191, 241, 425, 514, 516, 525, 529, 530, 534, 657, 706, 763, 767, 835 del foglio di mappa n. 18;

comune di Pedara, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

comune di Nicolosi, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

comune di Milo, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

comune di Giarre, per i fogli di mappa numeri 22, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 86, 87, 88, 89, 90;

comune di Riposto, per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15, 16;

comune di Mascali, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41; per le particelle numeri 26, 47, 53, 65, 66, 67, 81, 83 del foglio di mappa n. 37; per le particelle numeri 1, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 150, 152, 154, 155, 156, 171, 172, 173 del foglio di mappa n. 44; per le particelle numeri 6, 8, 115, 116, 117, 118, 125, 142, 143, 144, 145, 146 del foglio di mappa n. 45;

comune di Linguaglossa, per i fogli di mappa numeri 13, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

comune di Piedimonte Etneo, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

comune di S. Venerina, per l'intero territorio comunale;

comune di Zafferana Etnea, per i fogli di mappa numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52;

comune di S. Alfio, per i fogli di mappa numeri 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 94;

comune di Mascalucia, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

comune di Paternò, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 101, 102; per le particelle numeri 36, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 97, 121, 125, 126, 127, 128 130, 131, 136, 141, 142, 145, 186, 187, 317, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 334 del foglio di mappa n. 99; per le particelle numeri 12, 13, 16, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 146, 166, 170, 171, 188, 194, 196, 199, 212, 213, 214, 215, 216 del foglio di mappa n. 104; per le particelle numeri 1, 4, 5, 6, 7, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 99, 107, 114, 170, 171, 174, 176, 178, 207, 209, 210, 218, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 249, 257, 258, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 293, 294, 295, 296 del foglio di mappa n. 105;

comune di Ramacca, per le particelle numeri 15, 43, 64, 67, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134 del foglio di mappa n. 101; per le particelle numeri 28, 43, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 115 del foglio di mappa n. 102;

comune di Viagrande, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

comune di Aci S. Antonio, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

comune di Acireale, per i fogli di mappa numeri 7, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53;

comune di Belpasso, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43;

comune di Vizzini, per i fogli di mappa numeri 6, 11, 15;

comune di Mineo, per il foglio di mappa n. 150.

Siracusa: grandinata del 18 luglio 1972:

comune di Lentini, per le località Iroldo e Cicogna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13455)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Salerno: grandinate 12 e 14 luglio e grandine con vento del 23 luglio; nubifragio del 19 agosto e temporale con grandine del 30 agosto 1972.

Avellino: nubifragio con grandine del 29 e 30 agosto 1972.

Caserta: grandinate dei giorni 17 e 20 maggio; 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25 e 30 luglio; nubifragio 27 luglio; grandinate ed esondazioni terza decade di luglio e seconda decade di agosto 1972.

Napoli: grandinate del 22 aprile e 7 maggio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13457)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1972.

Segni caratteristici degli assegni provvisori al portatore di debito pubblico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, del 25 novembre 1961, concernente i segni caratteristici degli assegni provvisori al portatore di debito pubblico di cui alla citata legge n. 241;

Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto nel senso che la stampa degli assegni provvisori anzidetti possa avvenire, oltre che sulla carta filigranata prevista dallo stesso secondo comma, anche sulla carta bianca, con filigrana in chiaro scuro costituita da fasce di losanghe recanti al centro le lettere « D.P. », intercalate da fasce di losanghe più piccole, usate attualmente per la stampa dei certificati nominativi di debito pubblico;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1961, citato nelle premesse, è così modificato:

« La filigrana, in chiaro-scuro, è costituita da dieci testine di donne, con elmo, ripartite su due colonne di cinque testine, oppure da fasce di losanghe che recano al centro le lettere « D.P. », intercalate da fasce di losanghe più piccole ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 130.

(13444)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1972.

Limitazione all'impiego di olio di colza nella preparazione di olii di semi vari e di margarine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che all'art. 5, lettera *d)* vieta di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari comunque nocive;

Considerato che studi e ricerche in campo internazionale hanno evidenziato la possibilità di danno per la salute umana, derivante dal consumo di olio di colza, per la presenza in esso di acido erucico in percentuale, a volte, anche elevata;

Considerato che l'olio di colza non viene normalmente posto in commercio tal quale, bensì impiegato nella preparazione di olii di semi vari e di margarine;

Considerato che una apposita commissione è stata istituita presso il Ministero della sanità con il preciso compito di approfondire lo studio degli effetti fisiopatologici determinati dall'acido erucico;

Ravvisata la opportunità, in attesa che tale studio venga portato a termine, di tutelare con immediatezza la salute pubblica da ogni possibilità di danno, limitando in via preventiva l'impiego dell'olio di colza nella preparazione degli olii di semi vari e delle margarine;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 dicembre 1972;

Decreta:

L'impiego dell'olio di colza nella preparazione degli olii di semi vari e delle margarine deve essere limitato al massimo e comunque contenuto entro limiti tali che nei prodotti finiti l'acido erucico presente non ecceda, in ogni caso, la percentuale del 10 %.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13442)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro per la sanità sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti;

Ravvisata l'opportunità di consentire l'immissione in commercio di caffè privato in massima parte del proprio contenuto in caffeina al fine di evitare a determinate categorie di consumatori i possibili danni derivanti dall'azione eccitante di detto alcaloide;

Ritenuto che il caffè sottoposto a processo di decaffeinizzazione debba rispondere a precisi requisiti ed essere posto in commercio con indicazioni che ne qualifichino chiaramente tale precipua caratteristica;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 1972;

Decreta:

E' consentita la decaffeinizzazione del caffè, a condizione che il prodotto così ottenuto e posto in commercio risponda ai seguenti requisiti:

non contenere più dello 0,15 % di caffeina, riferito a 100 parti su sostanza secca;

non contenere tracce dei solventi usati per l'estrazione della caffeina;

non contenere più del 5 % di umidità;

le confezioni nelle quali viene offerto al pubblico devono riportare, a caratteri chiari ed indelebili, la dizione « caffè decaffeinato - caffeina non superiore a 0,15 % ».

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1973. - Gasolio per uso riscaldamento

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento della Giunta del C.I.P. n. 20/1972 in data 29 dicembre 1972;
Vista la delibera del CIPE in data 23 dicembre 1972 con cui il C.I.P. è autorizzato ad estendere la disciplina dei prezzi ai generi di più largo consumo;
Considerato che le valutazioni relative al prezzo del gasolio per riscaldamento sono connesse con la ristrutturazione delle imposte per il settore petrolifero;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Sono vietate maggiorazioni ai prezzi del gasolio per uso riscaldamento praticati alla data del 31 dicembre 1972.
Tali prezzi sono da considerare comprensivi dell'I.V.A., sia per le vendite al consumatore, sia per quelle franco raffineria o deposito.
I comitati provinciali prezzi renderanno noti, con i mezzi più opportuni, i prezzi praticati nelle rispettive provincie alla data suddetta e vigileranno sull'osservanza del presente provvedimento.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2586, in data 4 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

(12999)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Boscaioli e carbonai », con sede in Cingoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1972, il sig. Ludovico Berardinelli è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Boscaioli e carbonai », con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 14 settembre 1947, rep. 3795, in sostituzione del sig. Alfredo Schiavoni, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Solopaca » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Solopaca » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Solopaca »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Solopaca » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Solopaca » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:
Trebbiano toscano (alcuni cloni talvolta impropriamente denominati in loco « Grieco ») dal 50 al 70 %;
Malvasia di Candia (localmente denominata « uva Cerreto ») dal 40 al 20 %;
Malvasia toscana, Coda di Volpe ed altri vitigni a frutto bianco fino ad un massimo del 10 %.

Il vino « Solopaca » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:
Sangiovese (cloni diversi alcuni talvolta impropriamente denominati in loco « Montepulciano ») dal 45 al 60 %;
Aglianico, dal 20 al 10 %;
Piedirosso, dal 25 al 20 %;
Sciascinoso ed altri vitigni a frutto grosso fino ad un massimo del 10 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Solopaca », devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino e Telese.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo. Il limite segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Guardia Sanframondi seguendolo verso sud. Incrocia quindi il confine comunale di Solopaca sul F. Calore e lungo questi prosegue verso sud prima e poi verso ovest sino ad incontrare il confine di Melizzano che segue verso ovest sino ad incrociare in località Acquaviva, la strada Solopaca-Frasso Telesino. Segue quest'ultima verso sud, supera ad ovest il centro abitato di Frasso Telesino e prosegue sulla strada per S. Agata de' Goti sino al ponte in prossimità della Mass.a Calabrese (q. 315). Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud, raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della q. 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest quella

che, passando per la q. 74 in località Maiorano-Torre, raggiunge in prossimità della q. 39 la strada per Dugenta-Telese. Segue questa in direzione nord fino alla chiesa della Madonna del Carmine da dove piega in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima, fino a raggiungere l'incrocio posto in prossimità della q. 72. Da qui segue una retta che raggiunge, superato il T. Maltempo in prossimità della q. 72 sulla riva opposta, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici; da tale punto segue la strada che in direzione nord-ovest va a congiungersi con quella per Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione sud est, lungo il confine del comune di Solopaca sino a raggiungere, in località Pagnano, la carregiabile che delimita a nord la località Santo Frate. Segue detta strada per circa 1 Km. e 250 m e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le q.te 52 e 45 fino a raggiungere a q. 53, la ferrovia che segue verso nord attraverso l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord sino ad incrociare la strada per Massa la Grotta.

Da tale punto d'incrocio prosegue verso nord ovest per il sentiero che passando per le q.te 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le Cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 m., segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina della Rocca ed attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa in prossimità della q. 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo, all'altezza dell'incrocio con la strada per la Mass.a del Barone quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del T. Titerno, segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incrociare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del T. Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando la località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le q.te 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379 raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe di Corvo, il punto d'incrocio dei confini comunali da dove la delimitazione era iniziata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Solopaca » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Solopaca » bianco non deve essere superiore ai q.li 150 e per il rosso ai q.li 130 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione per ettaro di vigneto a coltura promiscua devono essere calcolate in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se compresi sono in parte nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Solopaca » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima anturale di 11,5 ed al vino « Solopaca » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima anturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Solopaca » bianco all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino « Solopaca » rosso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino attenuato con l'invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Solopaca » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti i vini di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località — comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 — dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino il 20 % del totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Solopaca ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1° saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1972, il comune di Cascina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 441.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13413)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1972, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13414)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1972, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.958.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13415)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1972, il comune di Pietrasanta (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 202.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13416)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni La Punta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1972, il comune di S. Giovanni La Punta (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.851.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,25	583,25	582,95	583,25	582,80	583,25	583,10	583,25	583,25	582,50
Dollaro canadese	586,10	586,10	585,60	586,10	585,50	586,10	585,95	586,10	586,10	585,35
Franco svizzero	154,65	154,65	154,60	154,65	154,55	154,65	154,59	154,65	154,65	154,65
Corona danese	85,20	85,20	85,20	85,20	85,15	85,20	85,20	85,20	85,20	85,14
Corona norvegese	87,86	87,86	87,87	87,86	88,20	87,85	87,80	87,86	87,86	87,72
Corona svedese	122,99	122,99	122,85	122,99	122,70	122,98	122,96	122,99	122,99	122,84
Fiorino olandese	180,58	180,58	180,60	180,58	180,35	180,56	180,535	180,58	180,58	180,54
Franco belga	13,2290	13,229	13,21	13,2290	13,215	13,22	13,2275	13,2290	13,22	13,22
Franco francese	113,98	113,98	113,86	113,98	113,75	113,95	113,94	113,98	113,98	113,94
Lira sterlina	1368,80	1368,80	1368,50	1368,80	1366,75	1368,80	1368,50	1368,80	1368,80	1366,75
Marco germanico	182,075	182,075	182,08	182,075	181,90	182,05	182,05	182,075	182,07	181,95
Scellino austriaco	25,1990	25,198	25,18	25,1990	25,15	25,19	25,19	25,1990	25,19	25,17
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,74	21,77	21,70	21,77	21,755	21,77	21,77	21,74
Peseta spagnola	9,1910	9,191	9,19	9,1910	9,16	9,19	9,1875	9,1910	9,19	9,18
Yen giapponese	1,9410	1,941	1,9430	1,9410	1,94	1,94	1,9375	1,9410	1,94	1,94

Media dei titoli del 2 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
» 5 % (Ricostruzione)	93 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,30
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	91,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,625
» 5,50 % » » 1968-83	95,15
» 5,50 % » » 1969-84	96,125
» 6 % » » 1970-85	97,775
» 6 % » » 1971-86	98,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,175
Dollaro canadese	586,025
Franco svizzero	154,62
Corona danese	85,20
Corona norvegese	87,83
Corona svedese	122,975
Fiorino olandese	180,557
Franco belga	13,228
Franco francese	113,96
Lira sterlina	1368,65
Marco germanico	182,062
Scellino austriaco	25,194
Escudo portoghese	21,762
Peseta spagnola	9,189
Yen giapponese	1,939

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° luglio 1972 al 20 luglio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1378/72, *n.* 1435/72 *e n.* 1493/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dall'1-7-1972 al 6-7-1972	Paesi terzi dal 7-7-1972 al 13-7-1972	Paesi terzi dal 14-7-1972 al 20-7-1972	SAMA e PTOM (1) dall'1-7-972 al 6-7-1972	SAMA e PTOM (1) dal 7-7-1972 al 13-7-1972	SAMA e PTOM (1) dal 14-7-1972 al 20-7-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	5.085,00	4.980,00	4.980,00	2.646,85	2.588,75	2.588,75
	104	b. a grani lunghi	6.725,00	6.415,00	6.415,00	3.548,75	3.378,10	3.378,10
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.356,25	6.225,00	6.225,00	3.308,75	3.236,25	3.236,25
	111	b. a grani lunghi	8.406,25	8.018,75	8.018,75	4.436,25	4.223,10	4.223,10
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.998,75	7.998,75	7.998,75	3.990,60	3.990,60	3.990,60
	117	b. a grani lunghi	13.181,85	12.785,60	12.709,35	6.842,50	6.624,35	6.582,50
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.518,75	8.518,75	8.518,75	4.252,50	4.252,50	4.252,50
	124	b. a grani lunghi	14.131,25	13.706,25	13.625,00	7.339,35	7.105,60	7.061,25
	127	C. rotture	3.175,00	2.962,50	2.962,50	1.608,75	1.491,85	1.491,85

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 21 luglio 1972 al 10 agosto 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1552/72, *n.* 1608/72, *n.* 1633/72 *e n.* 1680/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 21-7-1972 al 27-7-1972	Paesi terzi dal 28-7-1972 al 3-8-1972	Paesi terzi dal 4-8-1972 al 10-8-1972	SAMA e PTOM (1) dal 21-7-1972 al 27-7-1972	SAMA e PTOM (1) dal 28-7-1972 al 3-8-1972	SAMA e PTOM (1) dal 4-8-1972 al 10-8-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	4.980,00	4.980,00	4.885,00	2.588,75	2.588,75	2.536,85
	104	b. a grani lunghi	6.415,00	6.225,00	6.165,00	3.378,10	3.273,75	3.240,60
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.225,00	6.225,00	6.106,25	3.236,25	3.236,25	3.171,25
	111	b. a grani lunghi	8.018,75	7.781,25	7.706,25	4.223,10	4.092,50	4.051,25
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.763,75	7.763,75	7.763,75	3.861,25	3.861,25	3.861,25
	117	b. a grani lunghi	12.640,00	12.640,00	12.313,10	6.544,35	6.544,35	6.364,35
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.268,75	8.268,75	8.268,75	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	124	b. a grani lunghi	13.550,00	13.550,00	13.200,00	7.020,00	7.020,00	6.827,50
	127	C. rotture	2.831,25	2.768,75	2.637,50	1.420,00	1.385,60	1.313,10

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dall'11 agosto 1972 al 31 agosto 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1741/72, n. 1783/72 e n. 1830/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dall'11-8-1972 al 17-8-1972	Paesi terzi dal 18-8-1972 al 24-8-1972	Paesi terzi dal 25-8-1972 al 31-8-1972	SAMA e PTOM (1) dall'11-8-1972 al 17-8-1972	SAMA e PTOM (1) dal 18-8-1972 al 24-8-1972	SAMA e PTOM (1) dal 25-8-1972 al 31-8-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	4.885,00	4.885,00	4.885,00	2.536,85	2.536,85	2.536,85
	104	b. a grani lunghi	6.165,00	6.165,00	5.270,00	3.240,60	3.240,60	2.748,75
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.106,25	6.106,25	6.106,25	3.171,25	3.171,25	3.171,25
	111	b. a grani lunghi	7.706,25	7.706,25	6.587,50	4.051,25	4.051,25	3.435,60
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.763,75	7.763,75	7.763,75	3.861,25	3.861,25	3.861,25
	117	b. a grani lunghi	12.313,10	12.313,10	10.890,60	6.364,35	6.364,35	5,582,50
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.268,75	8.268,75	8.268,75	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	124	b. a grani lunghi	13.200,00	13.200,00	11.675,00	6.827,50	6.827,50	5.988,75
	127	C. rotture	2.550,00	2.406,25	2.406,25	1.265,00	1.186,25	1.186,25

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(12803)

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2078/72, n. 2134/72 e n. 2271/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-10-1972 al 5-10-1972	Paesi terzi dal 6-10-1972 al 26-10-1972	Paesi terzi dal 27-10-1972 al 31-10-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-10-1972 al 5-10-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 6-10-1972 al 26-10-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 27-10-1972 al 31-10-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	421,25 (1)	421,25 (1)	421,25 (1)	346,25 (1)	346,25 (1)	346,25 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	4.522,50	4.522,50	4.522,50	4.210,00	4.210,00	4.210,00
11.01-D	12	Farina di avena	5.199,35	5.199,35	5.199,85	4.886,85	4.886,85	4.886,85
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.868,75	4.868,75	4.868,75	4.556,25	4.556,25	4.556,25
	18	II. altra	2.738,10	2.738,10	2.738,10	2.581,85	2.581,85	4.581,85
11.01-F	22	Farina di riso	2.706,25	2.706,25	2.706,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	901,85	901,85	901,85	589,35	589,35	589,35

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-10-1972 al 5-10-1972	Paesi terzi dal 6-10-1972 al 26-10-1972	Paesi terzi dal 27-10-1972 al 31-10-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-10-1972 al 5 10-1972	SAMA, PTOM... dal 6-10-1972 al 26-10-1972	SAMA, PTOM... dal 27-10-1972 al 31-10-1972
11.01-H	28	Farina di miglio	1.364,35	1.364,35	1.364,35	1.208,10	1.208,10	1.208,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.611,25	2.611,25	2.611,25	2.455,00	2.455,00	2.455,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	6.488,75	6.488,75	6.488,75	6.176,25	6.176,25	6.176,25
	012	III. di orzo	4.522,50	4.522,50	4.522,50	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	015	IV. di avena	5.199,35	5.199,35	5.199,35	4.886,85	4.886,85	4.886,85
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.223,75	1.223,75	1.223,75	911,25	911,25	911,25
	023	2. altri	4.868,75	4.868,75	4.868,75	4.556,25	4.556,25	4.556,25
	025	b. altri	2.738,10	2.738,10	2.738,10	2.581,85	2.581,85	2.581,85
	028	VI. di riso	2.706,25	2.706,25	2.706,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	032	VII. di grano saraceno	901,85	901,85	901,85	589,35	589,35	589,35
	035	VIII. di miglio	1.364,35	1.364,35	1.364,35	1.208,10	1.208,10	1.208,10
	038	IX. di sorgo . .	2.611,25	2.611,25	2.611,25	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	3.898,10	3.898,10	3.898,10	3.741,85	3.741,85	3.741,85
		2. di avena:						
	047	aa. avena spuntata . .	2.925,60	2.925,60	2.925,60	2.769,35	2.769,35	2.769,35
	049	bb. altra	5.043,10	5.043,10	5.043,10	4.886,85	4.886,85	4.886,85
	050	3. di grano saraceno . .	680,00	680,00	680,00	523,75	523,75	523,75
	051	4. di miglio	2.051,25	2.051,25	2.051,25	1.895,00	1.895,00	1.895,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	054	1. di orzo	3.898,10	3.898,10	3.898,10	3.741,85	3.741,85	3.741,85
	056	2. di avena	5.043,10	5.043,10	5.043,10	4.886,85	4.886,85	4.886,85
	057	3. di grano saraceno . .	680,00	680,00	680,00	523,75	523,75	523,75
	059	4. di miglio	2.051,25	2.051,25	2.051,25	1.895,00	1.895,00	1.895,00
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.378,75	4.378,75	4.378,75
	063	b. di segala	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.563,75	4.563,75	4.563,75
	064	c. di granturco	4.206,25	4.206,25	4.206,25	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	066	d. di sorgo	4.007,50	4.007,50	4.007,50	3.851,25	3.851,25	3.851,25
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della tariffa	della statistica		dall'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 26-10-1972	dal 27-10-1972 al 31-10-1972	dall'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 26-10-1972	dal 27-10-1972 al 31-10-1972
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.424,35	5.424,35	5.424.35	5.268,10	5.268,10	5.268,10
	082	II. di segala	5.646,25	5.646,25	5.646.25	5.490,00	5.490,00	5.490,00
	085	III. di orzo	6,159,35	6.159,35	6.159,35	5.846,85	5.846,85	5.846,85
	088	IV. di avena	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.343,75	4.343,75	4.343,75
	092	V. di granturco	4.206,25	4.206,25	4.206,25	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	095	VI. di grano saraceno	680,00	680,00	680,00	523,75	523,75	523,75
	098	VII. di miglio	2.051,25	2.051,25	2.051,25	1.895,00	1.895,00	1.895,00
	102	VIII. di sorgo	4.007,50	4.007,50	4.007,50	3.851,25	3.851,25	3.851,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	3.514,35	3.514,35	3.514,35	3.358,10	3.358,10	3.358,10
	110	II. di segala	3.656,25	3.656,25	3.656,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	111	III. di orzo	2.541,85	2.541,85	2.541,85	2.385,60	2.385,60	2.385,60
	113	IV. di avena	2.925,60	2.925,60	2.925,60	2.769,35	2.769,35	2.769,35
	114	V. di granturco	2.738,10	2.738,10	2.738,10	2.581,85	2.581,85	2.581,85
	116	VI. di grano saraceno	490,00	490,00	490,00	333,75	333,75	333,75
	117	VII. di miglio	1.364,35	1.364,35	1.364,35	1.208,10	1.208,10	1.208,10
	119	VIII. di sorgo	2.611,25	2.611,25	2.611,25	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	2.541,85	2.541,85	2.541,85	2.385,60	2.385,60	2.385,60
	127	2. di avena	2.925,60	2.925,60	2.925,60	2.769,35	2.769,35	2.769,35
	129	3. di grano saraceno . .	490,00	490,00	490,00	333,75	333,75	333,75
	130	4. di miglio	1.364,35	1.364,35	1.364,35	1.208,10	1.208,10	1.208,10
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.677,50	4.677,50	4.677,50
	133	2. di avena	5.742,50	5.742,50	5.742,50	5.430,00	5.430,00	5.430,00
	134	3. di grano saraceno . .	901,85	901,85	901,85	589,35	589,35	589,35
	136	4. di miglio	2.444,35	2.444,35	2.444,35	2.131,85	2.131,85	2.131,85
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	6.238,75	6.238,75	6.238,75	5.926,25	5.926,25	5.926,25
	139	b. di segala	6.488,75	6.488,75	6.488,75	6.176,25	6.176,25	6.176,25
	140	c. di granturco	4.868,75	4.868,75	4.868,75	4.556,25	4.556,25	4.556,25
	141	d. di sorgo	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.332,50	4.332,50	4.332,50
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	4.642,50	4.642,50	4.642,50	4.330,00	4.330,00	4.330,00
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	6.238,75	6.238,75	6.238,75	5.926,25	5.926,25	5.926,25
	150	II. di segala	6.488,75	6.488,75	6.488,75	6.176,25	6.176,25	6.176,25
	153	III. di orzo	4.522,50	4.522,50	4.522,50	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	156	IV. di avena	5.199,35	5.199,35	5.199,35	4.886,85	4.886,85	4.886,85
	159	V. di granturco	4.868,75	4.868,75	4.868,75	4.556,25	4.556,25	4.556,25
	160	VI. di riso	2.706,25	2.706,25	2.706,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	161	VII. di grano saraceno	901,85	901,85	901,85	589,35	589,35	589,35
	163	VIII. di miglio	1.364,35	1.364,35	1.364,35	1.208,10	1.208,10	1.208,10

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della tariffa	della statistica		dall'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 26-10-1972	dal 27-10-1972 al 31-10-1972	dall'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 26-10-1972	dal 27-10-1972 al 31-10-1972
11.02 (*segue*)	166	IX. di sorgo	2.611,25	2.611,25	2.611,25	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.781,85	2.781,85	2.781,85	2.469,35	2.469,35	2.469,35
	175	II. altri	2.211,25	2.211,25	2.211,25	1.898,75	1.898,75	1.898,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	01	A. denaturati	577,50	577,50	577,50	308,75	308,75	308,75
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	702,50	702,50	702,50
	12	II. non nominati	5.138,10	5.138,10	5.138,10	3.963,10	3.963,10	3.963,10
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di **farina**	**6.423,10**	6.423,10	6.423,10	5.860,60	5.860,60	5.860,60
	04	b. altro	**4.941,25**	4.941,25	4.941,25	4.378,75	4.378,75	4.378,75
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di **farina**	4.725,60	4.725,60	4.725,60	4.163,10	4.163,10	4.163,10
	14	b. non nominato	3.673,10	3.673,10	3.673,10	3.110,60	3.110,60	3.110,60
	21	B. torrefatto	4.187,50	4.187,50	4.187,50	3.625,00	3.625,00	3.625,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco . . .	1.877,50	1.877,50	1.877,50	815,00	815,00	815,00
	04	II. amido di riso	1.630,60	1.849,35	2.723,10	36,85	255,60	1.129,35
	07	III. amido di frumento	2.016,85	2.016,85	2.016,85	954,35	954,35	954,35
	14	IV. fecola di patate	1.877,50	1.877,50	1.877,50	815,00	815,00	815,00
	18	V. altri	1.877,50	1.877,50	1.877,50	407,50	407,50	407,50
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	03	A. allo stato secco	11.110,00	11.110,00	11.110,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
	09	B. altro	11.110,00	11.110,00	11.110,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.063,10	6.063,10	6.063,10	1.063,10	1.063,10	1.063,10
	06	b. altri	4.252,50	4.252,50	4.252,50	815,00	815,00	815,00
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.063,10	6.063,10	6.063,10	1.063,10	1.063,10	1.063,10
	09	b. non nominati	4.252,50	4.252,50	4,252,50	815,00	815,00	815,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-10-1972 al 5-10-1972	Paesi terzi dal 6-10-1972 al 26-10-1972	Paesi terzi dal 27-10-1972 al 31-10-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-10-1972 al 5-10-1972	SAMA, PTOM, ... dal 6-10-1972 al 26-10-1972	SAMA, PTOM, ... dal 27-10-1972 al 31-10-1972
17.05 (*segue*)		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.063,10	6.063,10	6.063,10	1.063,10	1.063,10	1.063,10
	12	II. altri	4.252,50	4.252,50	4.252,50	815,00	815,00	815,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	816,25	816,25	816,25	816,25	816,25	816,25
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 % in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25
	07	2. non nominati	2.611,85	2.611,85	2.611,85	2.611,85	2.611,85	2.611,85
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso:	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50
	14	b. altri	2.611,85	2.611,85	2.611,85	2.611,85	2.611,85	2.611,85
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	03	I. superiore a 40 %, in peso . . .	10.387,50	10.387,50	10.387,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(12801)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi settanta, cinquantacinque e cinquanta posti di conduttore in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi settanta, cinquantacinque e cinquanta posti di conduttore in prova, avrà luogo il giorno 21 gennaio 1973 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
4) istituto commerciale « G. Sommeiller », Corso Duca degli Abruzzi, 20;

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
2) liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71;
4) istituto tecnico commerciale statale « Verri », via Lattanzio, 38;

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66;
3) istituto tecnico statale e per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova 56;

Sede di Venezia:

1) istituto tecnico industriale statale « Zuccante », via Baglioni, 26 - Mestre;
2) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22 - Mestre;
3) istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve, 93 - Mestre;

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3;
2) liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « Andrea Doria », via Armando Diaz, 8;
2) istituto tecnico « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4;
3) scuola media statale « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6;

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) scuola media « M. F. Zanotti », via Calori, 8;
3) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22;
4) istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
5) istituto magistrale « Laura Bassi », via S. Isaia, 37;

Sede di Firenze:

1) liceo scientifico statale « L. da Vinci », via dei Marignoli, 1;
2) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei », via G. Giusti, 27;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » (prefabbricato), via G. Giusti, 27;
4) istituto professionale di Stato e per il commercio « E. Peruzzi », via La Marmora, 20;
5) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
6) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, s. n.;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, 9;
3) istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello s. n.;
4) scuola media « G. Pascoli », via Cadore, 1/A;
5) istituto magistrale, via Cadore, 1;

Sede di Roma:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « Mattei », via Tor Fiorenza, 56;

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 - Vomero;
2) scuola media « U. Saba », Vico Acitillo - Vomero
3) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via A. D'Isernia, s. n.;
4) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
5) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (c/o piazza Carlo III);
6) liceo « Umberto I », via Carducci, 1;
7) liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3 - Vomero;

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
2) liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
3) istituto tecnico industriale « G. Marconi », piazza Peucetia, s. n.;

Sede di Reggio Calabria:

1) liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
2) istituto tecnico commerciale « R. Piria », via R. Piria, 6;
3) istituto tecnico industriale « T. Panella », via E. Cuzzocrea, 38;
4) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre, 2/A;

Sede di Palermo:

1) istituto commerciale « F. Ferrara », via Gaetano Sgarlata, 11;
2) istituto tecnico industriale, via La Marmora, 66;
3) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
4) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s. n.;
5) istituto tecnico industriale « V. Emanuele III », via Duca della Verdura, 48;

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2;

Roma, addì 29 dicembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(69)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 231, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di n. tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 363 con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1972, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 205, con il quale venne modificata la commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1972, n. 227059 con il quale venne approvata la graduatoria di merito sulla base dei verbali delle deliberazioni adottate e della relazione approntata dalla commissione;

Viste le note delle osservazioni della Corte dei conti n. 51/242 del 26 giugno 1972 e n. 53/272 del 30 agosto 1972 sul menzionato decreto 22 maggio 1972, n. 227059;

Visto il verbale in data 9 ottobre 1972, relativo alla riunione della commissione esaminatrice, che ha predisposto la nuova graduatoria in conformità al rilievo dell'organo di controllo suindicato;

Vista la relazione del presidente della commissione sullo svolgimento dei lavori e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale n. 227059 in data 22 maggio 1972, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel cocorso per Agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Art. 2.

E' approvata la seguente nuova graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Tana dott. Enzo punti 34,50 su 100
2. Lapis dott. Alberto . » 30,83 »
3. Censi dott. Ludovico » 27,96 »
4. Vassallo dott. Riccardo » 27,02 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti il 15 *dicembre* 1972
Registro n. 46 *Tesoro, foglio n.* 142

(13350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2188 in data 16 agosto 1972 con il quale sono stati nominati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1970;

Vista la nota n. 46894 del comune di Parma in data 2 dicembre 1972 dalla quale si evince che il dott. Franceschi Niso, vincitore della condotta medica di Vigatto ha rinunciato alla nomina della condotta stessa;

Esaminata la graduatoria dei partecipanti risultati idonei al concorso sopracitato ed atteso che il dott. Angelo Manotti classificatosi 3° nella graduatoria predetta ha diritto alla nomina della condotta medesima;

Visti gli art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approcato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del presidente della repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Angelo Manotti, residente a Vigatto di Parma, è nominato vincitore della condotta medica di Vigatto di Parma.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio della prefettura e del comune di Parma, nonchè nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Parma, addì 5 dicembre 1972.

Il medico provinciale: ROBERTI

(13017)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1972, n. **15.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per lo esercizio finanziario 1° gennaio 1966-31 dicembre 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1972)

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1972, n. **16.**

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazione della giunta regionale e sarà effettuato alla tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante imputazione all'apposito capitolo 239 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e al corrispondente capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale è approvato l'aumento da lire 200 milioni a lire 240 milioni dello stanziamento annuo del capitolo 239 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 («Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità»), mediante prelievo della somma di lire quaranta milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese in conto capitale, allegato *F*»).

Art. 4.

La giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 luglio 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1972, n. **17.**

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per l'ammortamento, nell'anno 1972, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire centottantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1972, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centottantamilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all'apposito capitolo 238 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 della somma di lire centottantamilioni, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese in conto capitale, allegato *F* »).

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli alla tesoreria del comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla giunta regionale, con imputazione di spesa all'apposito capitolo 238 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 luglio 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1972, n. **18.**

Approvazione di maggiori spese annue per la realizzazione di infrastrutture turistico-sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dall'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di attrezzature turistiche e sportive, è aumentata da lire duecentomilioni a lire duecentocinquantamilioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine è approvato l'aumento di lire cinquantamilioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 855 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinquantamilioni sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972: lo stanziamento annuo del capitolo 855 (« Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») è aumentato da lire duecentomilioni a lire duecentocinquantamilioni, mediante prelievo della somma di lire cinquantamilioni dal capitolo 271 del bilancio (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese in conto capitale, allegato *F* »).

Art. 2.

La spesa annua prevista dall'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, per la costruzione di impianti e sussidi per la realizzazione di attrezzature turistico-ricreative-sportive, è aumentata da lire centoquarantamilioni a lire duecentocinquantamilioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine è approvato l'aumento di lire centodieci milioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 844 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire centodieci milioni sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972: lo stanziamento annuo del capitolo 844 (« Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») è aumentato da lire centoquaranta milioni a lire duecentocinquanta milioni, mediante prelievo della somma di lire centodieci milioni dal capitolo 271 del bilancio (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese in conto capitale, allegato *F* »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 luglio 1972

DUJANY

(12484)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.